



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3581 del 2011, proposto dal signor Salvatore Giuseppe Crisafi, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Proietti Lupi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Ermenegildo Frediani, 48;

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ianniello, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via A. Riboty 28;

*per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. lazio – roma,
sezione iii quater, n. 00508/2011, resa tra le parti, concernente
revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Proietti Lupi e Ianniello;

Ritenuto che, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, per le ragioni di cui all'art. 125 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (ovvero per ragioni, che configurano detta revoca come vero e proprio annullamento ex tunc dell'atto in questione, per insussistenza dei relativi presupposti) debba riconoscersi la potestà di autotutela dell'Autorità emanante l'atto stesso, quale potere rispondente ai principi generali in tema di "contrarius actus" e concorrente con quello del magistrato che procede, di cui all'art. 136, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 115/2002;

Ritenuto altresì che, ai fini della presente fase cautelare, il



provvedimento impugnato trovi ragionevole fondamento nella nota della Guardia di Finanza n. prot. 0103617/09 del 3.11.2009, nonché nelle sentenze del Tribunale di Roma nn. 18245/09 e 16807/08;

Considerato infine che le spese giudiziali possono essere compensate, tenuto conto delle peculiarità della vicenda sottoposta a giudizio e della natura degli interessi coinvolti;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3581/2011).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente


Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24 MAG. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE DI CONFERENZA (Sezione VI)

AVV. 24 MAG. 2011

trasmissione al CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA

TAR ROMA SE II

Il Segretario

Caricilli